

REGOLAMENTO DEL CARBONSTOCK EXCHANGE REGISTRY

Versione 1.1 - Data di riferimento normativo: 21 settembre 2026

Documento normativo interno del Registry. CarbonStock Exchange Registry registra e traccia unità volontarie; non svolge la validazione o verifica GHG dei progetti, affidata a organismi terzi indipendenti.

Gestore del Registro: LABSAN S.r.l.

Sistema: CarbonStock Exchange Registry

Programma GHG di riferimento: Programma GHG CO2Stock

PREMESSE CarbonStock Exchange e una infrastruttura composta da due

componenti funzionalmente e giuridicamente distinte: (a) CarbonStock Exchange Registry, sistema registrale digitale destinato alla registrazione di Programmi GHG, Progetti GHG, documentazione di validazione e verifica indipendente, Registry Issuance, unità serializzate, titolarità, trasferimenti, cancellazioni e retirement; (b) CarbonStock Exchange Marketplace, piattaforma commerciale B2B attraverso la quale possono essere offerte e trasferite, mediante separati rapporti contrattuali, esclusivamente unità già validamente presenti e disponibili nel Registry. Il presente Regolamento disciplina esclusivamente il CarbonStock Exchange Registry. Il Marketplace è una funzione accessoria del sistema registrale e non costituisce presupposto necessario per la registrazione di un progetto o per l'esistenza di una unità nel Registry. Un Progetto GHG, una Registry Issuance o una unità possono pertanto essere registrati e mantenuti nel CarbonStock Exchange Registry senza essere mai offerti sul Marketplace. CarbonStock Exchange Registry è destinato, in particolare, a costituire il registro dei Progetti GHG realizzati secondo il Programma GHG CO2Stock, ferma restando la possibilità di ammettere, secondo il presente Regolamento, progetti e unità provenienti da altri programmi, standard o sistemi. CarbonStock Exchange Registry è un registro digitale privato a base contrattuale. Non costituisce, salvo futuro formale riconoscimento, il Registro dell'Unione previsto dal Regolamento (UE) 2024/3012, il Registro pubblico nazionale CREA di cui all'articolo 45 del D.L. 13/2023, un registro UNFCCC Article 6, un registro EU ETS né un registro CORSIA.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Articolo 1 - Oggetto Il presente

Regolamento disciplina l'ammissione di Programmi GHG e Progetti GHG al CarbonStock Exchange Registry; la registrazione e conservazione della documentazione progettuale; la registrazione dei risultati di validazione e verifica effettuate da soggetti terzi indipendenti; la Registry Issuance; la

serializzazione univoca; la titolarità registrale; i trasferimenti; il collegamento con il Marketplace B2B; il retirement, la cancellazione, la sospensione e l'invalidazione; la prevenzione della doppia registrazione, doppia emissione, doppia vendita, doppia contabilizzazione e doppio utilizzo; la tracciabilità documentale e l'audit trail; la gestione delle anomalie; la pubblicità delle informazioni registrali; la sicurezza, integrità e conservazione delle informazioni. Il Regolamento non disciplina la quantificazione scientifica delle riduzioni o rimozioni GHG, che resta regolata dal Programma GHG, dalla metodologia applicabile e dalle attività di validazione e verifica indipendente.

Articolo 2 - Natura del CarbonStock Exchange Registry CarbonStock Exchange Registry è un

registro elettronico privato gestito da LABSAN S.r.l. Il Registry costituisce un sistema di identificazione, registrazione, serializzazione, attribuzione, tracciamento, trasferimento e retirement/cancellazione delle unità ammesse.

Le registrazioni elettroniche sono progettate secondo criteri di unicità, integrità, sequenzialità cronologica, tracciabilità, non duplicazione, verificabilità, immutabilità sostanziale dello storico e riconducibilità delle operazioni ai relativi soggetti. Tali principi sono coerenti con l'evoluzione del Regolamento eIDAS, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1183. CarbonStock non si qualifica come registro elettronico qualificato eIDAS finché non siano soddisfatte tutte le condizioni normative per tale qualificazione.

Articolo 3 - Separazione tra Registry e Marketplace Il Registry e il Marketplace costituiscono

moduli distinti. Il Registry determina se una unità esiste registralmente, a quale progetto appartiene, da quale verifica deriva, quale seriale possiede, chi ne è il titolare registrale, quale stato possiede, se è trasferibile, sospesa, cancellata o retired. Il Marketplace può esclusivamente mettere in vendita unità che il Registry dichiara disponibili alla vendita. Il Marketplace non può generare unità, certificare rimozioni o riduzioni, modificare la quantità verificata, riattivare unità cancellate o retired, trasferire una unità sospesa o creare un diritto maggiore di quello registrato nel Registry. In caso di divergenza tra interfaccia Marketplace e stato registrale prevale lo stato registrale.

TITOLO II - DEFINIZIONI E SOGGETTI Articolo 4 - Definizioni Programma

GHG: insieme organizzato di regole, metodologie e procedure applicabili alla progettazione, quantificazione, monitoraggio, validazione e verifica di iniziative GHG. Programma GHG CO2Stock: Programma GHG utilizzato quale riferimento principale per i Progetti GHG destinati al CarbonStock Exchange Registry. Progetto GHG: attività o insieme coordinato di attività finalizzate a produrre riduzioni delle emissioni o aumenti degli assorbimenti/rimozioni di gas a effetto serra. Proponente: soggetto responsabile del Progetto GHG. Proprietario dei Crediti: soggetto titolare dei diritti economici e dispositivi sulle unità derivanti dal progetto. Organismo di Validazione/Verifica (VVB/OEC): soggetto indipendente che effettua la validazione o verifica del Progetto GHG o dei relativi risultati. Rapporto di Verifica: documento emesso dall'organismo terzo contenente l'esito della verifica e la quantità di riduzioni/rimozioni verificata. Credito di carbonio volontario: unità registrale volontaria riferibile alla quantità di CO2e definita dalla metodologia e dalla documentazione di verifica applicabili. Registry Issuance: operazione mediante la quale CarbonStock crea nel proprio registro unità serializzate sulla base di una quantità precedentemente verificata da un organismo terzo. Seriale: identificativo registrale univoco e non riutilizzabile associato alla singola unità. Account

Registrale: posizione all'interno del Registry cui possono essere attribuite unità. Trasferimento: variazione della titolarità registrale di una unità da un Account Registrale a un altro. Retirement: operazione irrevocabile mediante la quale una unità viene resa definitivamente non trasferibile e attribuita a un beneficiario e a una specifica finalità dichiarata. Cancellation: cancellazione definitiva di una unità senza attribuzione del relativo beneficio a un utilizzatore finale, nei casi previsti dal presente Regolamento. Reversal: perdita, totale o parziale, della rimozione/assorbimento precedentemente attribuita a determinate unità, quando prevista dalla metodologia. Vintage: periodo temporale cui si riferisce la riduzione o rimozione verificata. Registro esterno: registro diverso da CarbonStock nel quale il progetto o le unità risultano registrati.

Articolo 5 - Soggetti del Registry Possono assumere rilievo nel Registry: LABSAN S.r.l. quale

Gestore; il titolare o proponente del Programma GHG; il Proponente del Progetto; il Proprietario delle unità; l'organismo terzo di validazione/verifica; il mandatario del Proprietario; i titolari degli Account Registrali; gli acquirenti e successivi aventi causa; i beneficiari del retirement; gli eventuali standard, registri, organismi di accreditamento o autorità pubbliche collegati alla qualificazione di determinate unità.

TITOLO III - RUOLO E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE Articolo 6 -

Gestore del Registry Il CarbonStock Exchange Registry è gestito da LABSAN S.r.l., che assicura le funzioni amministrative e tecnologiche necessarie alla tenuta del Registry. Il Gestore verifica la completezza formale della documentazione, effettua il Registry Admission Review, apre gli account, registra progetti e documenti, esegue la Registry Issuance, attribuisce seriali, registra titolarità e trasferimenti, gestisce gli stati delle unità, esegue retirement e cancellazioni autorizzate, mantiene l'audit trail, gestisce le sospensioni, pubblica le informazioni previste e conserva la documentazione registrata.

Articolo 7 - CarbonStock non è organismo di certificazione CarbonStock Exchange e LABSAN

S.r.l. non certificano né verificano la riduzione, l'evitamento o la rimozione GHG sottostante alle unità. La quantificazione e la verifica del risultato GHG sono attribuite al Programma e alla metodologia applicabile, al Proponente per le attività di monitoraggio e rendicontazione che gli competono e al soggetto terzo incaricato della validazione/verifica. Il caricamento nel Registry di un rapporto, certificato o dichiarazione di verifica non comporta che CarbonStock diventi autore o garante scientifico di tale documento. Il Registry Admission Review ha esclusivamente natura documentale e registrata, salvo verifiche ulteriori volontariamente disposte dal Gestore. Il Registry applica, quale condizione registrata interna per i progetti che dichiarano conformità alle relative norme, gate documentali coerenti con le indicazioni di ISO 14064-2:2019 per i Progetti GHG e di ISO 14064-3:2019 per gli engagement di validazione/verifica. Tali gate non trasformano CarbonStock o LABSAN S.r.l. in organismo di validazione/verifica e non costituiscono certificazione ISO del Registry. ISO 14065:2020 e gli ulteriori requisiti di accreditamento o competenza si applicano quando richiamati dalla normativa, dal Programma, dalla metodologia, dall'organismo di accreditamento o dal contratto applicabile.

TITOLO IV - AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI E DEI PROGETTI Articolo 8 -

Account registrali Prima dell'attribuzione di unità, il Registry identifica il soggetto titolare dell'Account Registrato. Per le persone giuridiche sono acquisiti almeno denominazione, forma giuridica, sede, Stato di

costituzione, codice fiscale/VAT o identificativo equivalente, registro imprese o altro registro competente, rappresentante autorizzato, documentazione relativa ai poteri di rappresentanza, indirizzi di comunicazione, eventuale PEC e mandati rilevanti. Il Gestore può richiedere documentazione supplementare necessaria per prevenire frodi, impersonificazione o trasferimenti non autorizzati.

Articolo 9 - Registrazione dei Programmi GHG Il Registry può contenere uno o più Programmi

GHG. Il Programma GHG CO2Stock costituisce il programma di riferimento principale del CarbonStock Exchange Registry. Per ciascun Programma sono registrati almeno denominazione, titolare, versione, data di entrata in vigore, campo di applicazione, metodologie ammesse, procedure di validazione/verifica, criteri di monitoraggio, criteri di emissione, disciplina di permanenza e reversal ove applicabile, regole di aggiornamento e hash o riferimento alla versione ufficiale. La modifica successiva di un Programma non altera retroattivamente la metodologia applicabile a un periodo già verificato, salvo espressa previsione del Programma stesso. Ai fini dell'attivazione di un Progetto nel Registry, la metodologia applicabile deve risultare almeno identificata mediante codice e versione, in stato attivo, associata a una data di efficacia, disponibile come documento controllato e identificata mediante hash SHA-256 o equivalente controllo crittografico. Una metodologia in stato draft, superseded, withdrawn o priva del documento/versione controllata non può fondare una nuova Registry Issuance.

Articolo 10 - Ammissione di un Progetto GHG La domanda di registrazione del progetto

comprende almeno identità del Proponente; identità del soggetto proprietario dei diritti sulle unità; titolo giuridico sul progetto e sulle riduzioni/rimozioni; localizzazione; Programma GHG; metodologia e versione; descrizione progettuale; baseline; periodo di accreditamento; periodo di monitoraggio; documenti di validazione; documenti di verifica; quantità verificata; vintage; identità del verificatore; eventuale accreditamento; dichiarazione relativa ad altre registrazioni e precedenti emissioni; eventuali registri esterni; eventuali autorizzazioni Host Country; eventuali informazioni Article 6; eventuale classificazione CRCF; eventuale iscrizione a registri

pubblici nazionali; eventuali vincoli alla trasferibilità; documentazione relativa alla titolarità; hash dei documenti fondamentali.

Articolo 10-bis - Gate documentale ISO 14064-2 per i Progetti GHG Prima che un Progetto

possa essere posto in stato registrale active e, in ogni caso, prima di una Registry Admission finalizzata a nuova issuance, il Registry deve registrare l'esito di una revisione documentale riferita a ISO 14064-2:2019 quando tale norma costituisce criterio del Programma o del progetto. La revisione deve confermare, con evidenze identificabili, almeno: pianificazione del progetto; identificazione delle sorgenti, assorbitori e serbatoi GHG pertinenti (SSR); scenario baseline; piano e risultati di monitoraggio; metodo di quantificazione delle riduzioni o rimozioni; gestione della qualità dei dati e controlli QA/QC; rendicontazione del Progetto GHG; completezza della documentazione di supporto. La revisione può risultare draft, under_review, approved o rejected. Lo stato approved è ammesso solo se tutti i controlli obbligatori risultano positivi e riconducibili a documenti o record del progetto. Il gate ISO 14064-2 è un controllo di ammissibilità registrale sulla presenza e tracciabilità delle evidenze; non sostituisce la valutazione tecnica del Proponente, del Programma o del verificatore indipendente.

TITOLO V - VALIDAZIONE E VERIFICA DI TERZA PARTE Articolo 11 -

Organismo terzo Il risultato ambientale sottostante alla Registry Issuance deve derivare da una verifica indipendente conforme alle regole del Programma applicabile. Quando la normativa, il Programma o lo standard applicabile richiedono un organismo accreditato, il Registry acquisisce evidenza dell'accreditamento e del relativo campo di applicazione. Il Regolamento (CE) n. 765/2008 definisce l'accreditamento come l'attestazione, da parte dell'organismo nazionale di accreditamento, della

competenza dell'organismo di valutazione della conformità per una determinata attività. L'accettazione di un verificatore da parte di CarbonStock non equivale al conferimento di un accreditamento. Per ogni verifica utilizzata ai fini di Registry Issuance il Registry identifica in modo univoco il soggetto verificatore e il soggetto titolare della dichiarazione o del certificato. Il verificatore deve essere distinto dal titolare/proprietario interessato all'emissione. Quando l'accreditamento è richiesto, sono registrati il riferimento e il campo di accreditamento pertinenti.

Articolo 12 - Registry Admission Review Prima della registrazione definitiva e della Registry

Issuance, CarbonStock verifica almeno identità del progetto; corrispondenza tra progetto e rapporto di verifica; Programma e metodologia; versione della metodologia; periodo verificato; quantità verificata; identità del verificatore; autenticità documentale per quanto ragionevolmente verificabile; titolarità dichiarata delle unità; presenza di registrazioni esterne; rischio di duplicazione; eventuali vincoli normativi o di Programma; corrispondenza tra quantità richiesta per Registry Issuance e quantità verificata ancora disponibile; esito approved del gate ISO 14064-2 ove applicabile; completezza del gate ISO 14064-3 ove applicabile; presenza e integrità crittografica della dichiarazione GHG e dei documenti di verifica fondamentali. Il Registry Admission Review non sostituisce l'attività del verificatore.

Articolo 12-bis - Gate documentale ISO 14064-3 per la validazione/verifica Quando ISO

14064-3:2019 costituisce criterio dell'engagement o del Programma, il Registry registra, prima della Registry Admission approvata e della nuova issuance, almeno: tipologia dell'engagement; obiettivo; ambito; criteri applicati; livello di assurance dichiarato; criterio o soglia di materialità; sintesi della valutazione dei rischi; sintesi delle evidenze e procedure svolte; findings, misstatements o non-conformità rilevanti e relativo stato; conclusione/opinione del verificatore; identificativo della dichiarazione GHG oggetto di verifica. La dichiarazione GHG e il rapporto/certificato di verifica devono essere associati al Progetto, conservati come documenti controllati e identificati mediante SHA-256 o equivalente. Il gate è completo soltanto quando il verificatore è identificato, l'indipendenza richiesta è registrata e i campi minimi dell'engagement risultano valorizzati. Il Registry non determina autonomamente il livello di assurance, la materialità o la conclusione tecnica: registra quelli stabiliti nell'engagement e nella documentazione del verificatore.

TITOLO VI - PREVENZIONE DELLA DOPPIA CONTABILIZZAZIONE Articolo

13 - Principio di unicità Il CarbonStock Exchange Registry applica il principio: una unità - una identità - uno stato - un titolare registrale, in ogni momento del suo ciclo di vita.

Articolo 14 - Divieto di doppia registrazione e doppia issuance E vietata la Registry Issuance

quando la medesima riduzione/rimozione, per lo stesso progetto e periodo, risulta già trasformata in unità attive presso un altro registro, salvo trasferimento formalmente documentato tra registri, cancellazione preventiva nel registro originario o altra procedura espressamente consentita dai sistemi interessati che escluda la contemporanea circolazione. Il Proponente deve dichiarare tutti gli altri programmi e registri nei quali il progetto è o è stato registrato. CarbonStock può effettuare controlli incrociati, richiedere conferma al registro esterno, sospendere l'issuance, chiedere prova della cancellazione e sospendere successivamente le unità ove emerga un possibile doppio conteggio. Il principio è coerente con il Regolamento (UE) 2024/3012 e con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2358 nell'ambito CRCF. CarbonStock adotta tali principi come regole proprie di integrità anche per unità non qualificate CRCF.

TITOLO VII - REGISTRY ISSUANCE Articolo 15 - Natura della Registry

Issuance La Registry Issuance è l'operazione con cui una quantità verificata viene rappresentata nel CarbonStock Exchange Registry

mediante unità serializzate. La Registry Issuance non è una certificazione GHG, non è una nuova verifica e non modifica il risultato del verificatore.

Essa attesta esclusivamente che il Registry ha creato una rappresentazione registrale della quantità risultante dalla documentazione ammessa. Una nuova Registry Issuance non può essere finalizzata se il Progetto non è attivo, la metodologia non

è attiva e documentata, il gate ISO 14064-2 richiesto non è approvato, il gate ISO 14064-3 richiesto non è completo, il Registry

Admission non è approvato o risultano controlli di titolarità, documentazione, double counting o registri esterni incompleti.

Articolo 16 - Limite quantitativo La quantità emessa non può superare la quantità

positivamente verificata e disponibile. Il sistema mantiene almeno quantità verificata originaria, quantità già emessa, quantità disponibile per issuance, quantità sospesa e quantità cancellata. Deve valere in ogni momento: issued cumulativa ≤ verificata ammissibile.

Articolo 17 - Serializzazione Ogni unità o lotto indivisibile riceve un identificativo univoco. Il

seriale deve consentire di ricostruire almeno Registry, Programma, progetto, paese o altra classificazione territoriale, tipo di unità, vintage, emissione e progressivo. Un seriale cessato, cancellato o retired non può essere riutilizzato. Eventuali modifiche alla codifica non possono modificare retroattivamente l'identità storica dell'unità.

Articolo 18 - Dati minimi associati all'unità Ogni unità è associata almeno a seriale, progetto,

Programma, metodologia/versione, vintage, tipo reduction/removal, documento di verifica, verificatore, data di issuance, titolare, stato, cronologia delle transazioni, eventuale registro di origine, eventuale status normativo esterno, eventuale data di scadenza, eventuale rischio di reversal, eventuale retirement, eventuale beneficiario finale ed eventuale finalità dichiarata. Per le emissioni soggette ai gate del presente Regolamento sono inoltre mantenuti il riferimento alla revisione ISO 14064-2 del progetto, il riferimento alla revisione ISO 14064-3 dell'engagement, la dichiarazione GHG verificata e gli hash dei documenti fondamentali.

TITOLO VIII - STATI DELLE UNITÀ Articolo 19 - Stati registrali Il Registry

può utilizzare, tra gli altri, i seguenti stati: ISSUED/AVAILABLE, RESERVED, LISTED, TRANSFER PENDING, TRANSFERRED, SUSPENDED, BUFFERED, EXPIRED, REVERSED, CANCELLED, RETIRED, INVALIDATED. Gli stati terminali RETIRED e CANCELLED non sono reversibili, salvo rettifica meramente tecnica che non ripristini la possibilità di riutilizzo dell'unità.

TITOLO IX - TITOLARITÀ E TRASFERIMENTI Articolo 20 - Titolarità

registrale Il Registry identifica il soggetto cui ciascuna unità è attribuita. La titolarità registrale non sostituisce eventuali controversie sulla proprietà civile del diritto sottostante. In presenza di una contestazione

documentata, CarbonStock può sospendere cautelativamente l'unità.

Articolo 21 - Trasferimento Il trasferimento modifica l'Account Registrato titolare. Ogni

trasferimento produce Transaction ID, data e ora, seriali interessati, account cedente, account ricevente, quantità, causa o riferimento dell'operazione, soggetto/autorizzazione che l'ha disposta, stato precedente e stato successivo. Nessun trasferimento può eliminare lo storico precedente.

Articolo 22 - Trasferimenti fuori Marketplace Le unità possono essere trasferite nel Registry

anche in assenza di una compravendita effettuata attraverso CarbonStock Exchange Marketplace, purché la causa del trasferimento sia documentata, il cedente sia autorizzato, il ricevente sia identificato, non sussistano blocchi e le regole del Programma lo consentano.

TITOLO X - RAPPORTO CON IL MARKETPLACE B2B Articolo 23 -

Ammissibilità alla quotazione Solo unità in stato compatibile, appartenenti a Progetti in stato registrato attivo e pubblicazione published, possono

essere offerte nel Marketplace. Un progetto suspended, draft, rejected, privato ai fini commerciali o privo dei gate obbligatori non può alimentare nuovi listing attivi. La quotazione non modifica la titolarità. Il listing comporta esclusivamente il vincolo necessario a impedire la contemporanea vendita della stessa quantità tramite più operazioni incompatibili. Alla vendita perfezionata segue il trasferimento registrato dal Cedente all'Acquirente. Il contratto commerciale resta stipulato tra Cedente proprietario dei crediti e Acquirente B2B. LABSAN S.r.l. opera nei limiti del mandato ricevuto dal Cedente e quale gestore dell'infrastruttura.

TITOLO XI - RETIREMENT Articolo 24 - Natura del Retirement Il retirement

è una operazione definitiva. A seguito del retirement l'unità non può essere trasferita, nuovamente venduta, assegnata a un nuovo beneficiario o sostenere un secondo utilizzo. Il record indica unità/seriali, beneficiario, quantità, data, soggetto richiedente, finalità dichiarata, eventuale periodo/emissioni cui viene riferito ed eventuali documenti allegati. Il Registry genera un distinto Certificato CarbonStock di Retirement.

Articolo 25 - Retirement e dichiarazioni climatiche Il retirement attesta che l'unità non è più

disponibile per ulteriori utilizzi registrati. Esso non certifica automaticamente la liceità di una dichiarazione ambientale formulata dal beneficiario. La Direttiva (UE) 2024/825, recepita in Italia dal D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, disciplina e limita determinate dichiarazioni ambientali nel contesto B2C. CarbonStock può attestare oggettivamente che X unità sono state retired per conto del soggetto Y, ma non attribuisce automaticamente qualificazioni quali carbon neutral, CO2 neutral, climate positive o equivalenti.

TITOLO XII - CANCELLAZIONE, REVERSAL E CORREZIONI Articolo 26 -

Cancellation La cancellazione può avvenire, tra gli altri casi, per errore di issuance, duplicazione, sostituzione, scadenza, ordine dell'autorità competente, regola del Programma, migrazione a registro esterno, compensazione di erroneous issuance o altra causa documentata. La causa deve essere registrata.

Articolo 27 - Reversal Per progetti soggetti a rischio di reversal, la metodologia deve

disciplinarne il trattamento; il Registry mantiene l'associazione tra unità e obblighi di permanenza; possono essere utilizzati buffer o altri meccanismi; gli eventi di reversal devono essere registrati; le unità interessate possono essere sospese, sostituite o cancellate secondo le regole applicabili.

Articolo 28 - Rettifiche La correzione di un errore non deve comportare la cancellazione

invisibile dello storico. La correzione viene realizzata mediante record originario, evento correttivo, motivazione, autore e timestamp. Rimane conoscibile, all'interno dell'audit trail, il dato originario.

TITOLO XIII - QUALIFICAZIONI NORMATIVE ESTERNE Articolo 29 -

Principio di non attribuzione L iscrizione in CarbonStock Exchange Registry non attribuisce automaticamente alle unità uno status previsto da un diverso regime pubblico o privato, inclusi quota EU ETS, VCC CREA, unità CRCF, A6.4ER, ITMO Article 6.2, unità CORSIA-eligible o unità di altro standard.

Articolo 30 - EU ETS Le unità volontarie CarbonStock sono mantenute distinte dalle quote

disciplinate dalla Direttiva 2003/87/CE. Il Registro non qualifica i normali carbon credits volontari come EU Allowances.

Articolo 31 - CRCF Il Regolamento (UE) 2024/3012 ha introdotto il quadro europeo volontario

per la certificazione degli assorbimenti permanenti, carbon farming e carbon storage in products. L articolo 12 prevede la realizzazione dello Union Registry entro il 27 dicembre 2028, nonché requisiti di tracciabilità e prevenzione del doppio conteggio. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2358 stabilisce ulteriori requisiti per certification schemes, certification bodies e certification registries. CarbonStock adotta volontariamente principi di integrità compatibili con tale disciplina, ma ciò non costituisce riconoscimento CRCF. Lo status CRCF CERTIFIED può essere registrato solo quando esiste prova della certificazione secondo un certification scheme formalmente riconosciuto e una metodologia CRCF applicabile.

Articolo 32 - Registro pubblico italiano CREA L articolo 45 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13,

convertito dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, ha istituito presso CREA il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale. La medesima disposizione stabilisce che i relativi crediti non sono utilizzabili nell EU ETS o nel CORSIA. Il Decreto interministeriale 15 ottobre 2025 ha approvato le Linee guida della Sezione forestale e rinvia la disciplina della sezione agricola a successivo provvedimento. CarbonStock Exchange Registry non sostituisce il Registro pubblico CREA. Qualora un progetto CarbonStock acquisisca anche lo status previsto dal sistema pubblico, il Registry registra separatamente identificativo CREA, stato dell iscrizione, data, quantità, eventuali vincoli, prova documentale e collegamento al record pubblico.

Articolo 33 - Article 6 dell Accordo di Parigi CarbonStock non attribuisce autonomamente

status Article 6. Ove un progetto o una unità possiedano documentazione relativa all Article 6, il Registry mantiene separatamente almeno meccanismo Article 6.2 o 6.4, Host Party, autorizzazione, eventuale corresponding adjustment, registry identifier esterno, stato e uso autorizzato. La mera esistenza di un credito volontario non equivale a un ITMO né a una A6.4ER.

TITOLO XIV - TRASPARENZA E REGISTRO PUBBLICO CONSULTABILE

Articolo 34 - Informazioni pubbliche CarbonStock rende pubblicamente

consultabili, nei limiti applicabili, informazioni sufficienti a verificare esistenza e stato delle unità riferite a progetti pubblicati, tra cui codice progetto, denominazione, paese/localizzazione generale, Programma, metodologia, verificatore, riferimento del rapporto, vintage, quantità verificata, quantità issued, intervalli seriali, quantità available, transferred, retired e cancelled, eventuale status esterno, Transaction ID e date rilevanti. Le viste pubbliche operative espongono crediti e issuance soltanto per Progetti contemporaneamente active e published. La sospensione di un progetto o di una unità impedisce la sua presentazione come inventario commercialmente disponibile, senza cancellare lo storico di audit interno.

Articolo 35 - Dati non pubblici Non sono pubblicati, salvo necessità o base giuridica,

credenziali, chiavi, documenti identificativi personali, dati bancari, dati personali non necessari, informazioni riservate, segreti commerciali e documentazione contrattuale riservata.

TITOLO XV - PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI Articolo 36 - GDPR Il

trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato. Devono essere osservati in particolare i principi di liceità, trasparenza, limitazione delle finalità,

minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e accountability. La componente pubblica del Registry utilizza esclusivamente i dati necessari alla trasparenza del sistema.

TITOLO XVI - INTEGRITA' DIGITALE E PROVA Articolo 37 - Audit trail Ogni

operazione significativa produce un evento registrabile contenente almeno ID evento, data e ora, soggetto, azione, oggetto, stato precedente, stato successivo, riferimento ai documenti ed eventuale motivazione. Il registro degli eventi non può essere ordinariamente alterato o cancellato.

Articolo 38 - Hashing e integrità I documenti fondamentali che fondano attivazione, Registry

Admission o Registry Issuance sono associati a hash crittografici, normalmente SHA-256. Rientrano almeno la metodologia/versione applicabile, la dichiarazione GHG verificata e il rapporto/certificato di verifica utilizzato per l'issuance. La sostituzione di un documento genera una nuova versione e un nuovo hash. La precedente versione resta nello storico secondo le regole di conservazione.

Articolo 39 - Sigillo elettronico e marca temporale Le attestazioni ufficiali CarbonStock

possono essere munite di firma digitale, sigillo elettronico, sigillo elettronico qualificato, marca temporale qualificata, QR di verifica e hash. Ai sensi degli articoli 35 e 41 del Regolamento eIDAS, il sigillo elettronico qualificato e la marca temporale qualificata godono delle presunzioni previste dalla normativa europea.

Articolo 40 - Documenti informatici CarbonStock forma e conserva la documentazione

secondo processi idonei a garantirne sicurezza, integrità, immutabilità, leggibilità e reperibilità. Costituiscono riferimento, ove applicabili, il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e le Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

TITOLO XVII - SICUREZZA Articolo 41 - Sicurezza del Registry Il Gestore

adotta misure tecniche e organizzative proporzionate per proteggere disponibilità, autenticità, integrità, riservatezza, resilienza e recuperabilità. Sono previste almeno autenticazione rafforzata degli amministratori, gestione dei ruoli, minimo privilegio, logging, backup, segregazione tra frontend pubblico e funzioni amministrative, protezione delle chiavi, gestione degli incidenti e verifiche periodiche.

Articolo 42 - NIS2 Il Gestore tiene conto dei principi della Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2) e del

D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, nella misura in cui essi risultino applicabili al soggetto e ai servizi interessati. Il presente riferimento non costituisce dichiarazione che LABSAN S.r.l. ricada automaticamente nel perimetro soggettivo NIS2.

TITOLO XVIII - CONTROLLI, SOSPENSIONI E SANZIONI REGISTRALI

Articolo 43 - Sospensione cautelare CarbonStock può sospendere

progetto, issuance, account, unità, trasferimento o listing quando sussistano ragionevoli elementi relativi a frode, falso documentale, contestazione di titolarità, doppio conteggio, doppia issuance, errore materiale significativo, provvedimento dell'autorità, violazione del Programma o del presente Regolamento o rischio per l'integrità del Registry.

Articolo 44 - Erroneous or fraudulent issuance Qualora venga accertata una emissione

registrabile erronea o fraudolenta, CarbonStock può sospendere le unità o l'account, cancellare le unità ancora disponibili, richiedere la sostituzione di unità già trasferite quando giuridicamente possibile, attivare meccanismi di compensazione, annotare pubblicamente l'evento, informare i soggetti interessati e segnalare il fatto alle autorità competenti ove necessario.

Articolo 45 - Contestazioni Ogni contestazione relativa a proprietà, verifica, quantità,

trasferimento, retirement, cancellazione, identità o duplicazione riceve un identificativo di pratica. Le unità possono essere congelate fino alla conclusione dell'istruttoria.

TITOLO XIX - VERSIONAMENTO E CONSERVAZIONE Articolo 46 -

Versione dei documenti Ogni documento fondamentale deve essere identificabile mediante nome, versione, data, soggetto emittente, hash e stato. Una nuova versione non cancella la precedente.

Articolo 47 - Conservazione La documentazione e conservata per il periodo richiesto dalla

legge, dal Programma, dalla metodologia, dall eventuale standard esterno, dai termini di responsabilità e dagli obblighi fiscali o contrattuali eventualmente connessi. Ove trovino applicazione requisiti più lunghi, prevale il termine maggiore.

TITOLO XX - PRINCIPI DI COMUNICAZIONE Articolo 48 - Terminologia

riservata Non possono essere utilizzate senza prova documentale qualificazioni quali certificato CRCF, CRCF unit, VCC CREA, Article 6 authorised, ITMO, A6.4ER, CORSIA eligible, EU ETS credit, government approved o official public registry credit. Il Registry mantiene distinti dato dichiarato, dato verificato, dato registrale CarbonStock, qualificazione esterna e qualificazione pubblica.

Articolo 49 - Claims La registrazione, l acquisto o il retirement non autorizzano

automaticamente l utilizzatore a formulare specifici environmental claims. CarbonStock attesta esclusivamente i fatti registrali che rientrano nelle proprie competenze. Il soggetto che formula una dichiarazione ambientale resta responsabile della sua conformità normativa.

TITOLO XXI - PRINCIPI SPECIFICI PER I PROGETTI CO2STOCK Articolo 50

- CarbonStock quale Registry del Programma GHG CO2Stock CarbonStock Exchange Registry costituisce il sistema registrale destinato ai Progetti GHG sviluppati secondo il Programma GHG CO2Stock. Per tali progetti la catena funzionale è: Programma GHG CO2Stock -> Progetto GHG -> Project Design e identificazione SSR/baseline -> Monitoraggio e QA/QC -> GHG Statement -> Gate documentale ISO 14064-2 -> Validazione/Verifica indipendente -> Gate documentale ISO 14064-3 -> Registry Admission -> Registry Issuance -> Serializzazione -> Titolarità -> eventuale Marketplace -> Trasferimento -> eventuale Retirement. Il Programma CO2Stock e il CarbonStock Exchange Registry mantengono ruoli differenti: CO2Stock stabilisce le regole metodologiche del Programma; l'organismo terzo verifica; CarbonStock registra.

Articolo 51 - Condizione per l issuance CO2Stock Per i Progetti CO2Stock non può essere

completata una Registry Issuance definitiva senza Progetto GHG identificato e active; metodologia identificata, versionata, active, documentata e hashata; revisione ISO 14064-2 approved ove applicabile; monitoraggio completato per il periodo interessato; dichiarazione GHG archiviata e hashata; rapporto/certificato di verifica favorevole e hashato; engagement ISO 14064-3 completo ove applicabile; quantità verificata determinata; verificatore indipendente identificato come organizzazione distinta dal titolare; proprietà dei diritti definita; verifica anti-duplicazione e registri esterni completata; documentazione archiviata; Registry Admission approved. Il mancato soddisfacimento di uno dei gate blocca la nuova issuance.

TITOLO XXII - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Articolo 52 -

Gerarchia delle fonti Il presente Regolamento opera nel rispetto delle norme imperative applicabili. In caso di conflitto prevalgono, nell ordine proprio dell ordinamento, diritto internazionale applicabile, diritto dell'Unione europea, diritto italiano, provvedimenti delle autorità competenti, regole obbligatorie del sistema esterno cui una unità appartenga, Programma GHG, presente Regolamento e procedure operative interne.

ALLEGATO A - PRINCIPALI FONTI NORMATIVE E TECNICHE Regolamento

(UE) 2021/1119 - European Climate Law

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj> Regolamento (UE) 2018/841 - LULUCF, come modificato <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/841>

Regolamento (UE) 2024/3012 - Carbon Removals and Carbon Farming Certification Framework <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/3012/oj>
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2358 - certification schemes, bodies e registries
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202502358
Regolamento delegato (UE) 2026/285 - metodologie CRCF
<https://eur-lex.europa.eu/> Direttiva 2003/87/CE - EU ETS, e successive modifiche <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj> D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 - disciplina italiana EU ETS <https://www.normattiva.it/> D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 45, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 - Registro pubblico CREA <https://www.gazzettaufficiale.it/> Decreto MASAF-MASE 15 ottobre 2025 - Linee guida Registro pubblico nazionale, Sezione forestale <https://www.gazzettaufficiale.it/> Regolamento (CE) n. 765/2008 - accreditamento <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj> Accordo di Parigi, articolo 6 e decisioni attuative UNFCCC <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/article-64-mechanism> UNFCCC Article 6.4 mechanism registry procedure A6.4-PROC-REGS-001
<https://unfccc.int/documents/645827> Direttiva (UE) 2024/825 - responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde
<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj> D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 - attuazione italiana della Direttiva (UE) 2024/825 <https://www.normattiva.it/>
Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj> D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice privacy, come modificato <https://www.normattiva.it/> Regolamento (UE) n. 910/2014 - eIDAS, come modificato
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj> Regolamento (UE) 2024/1183 - European Digital Identity Framework
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj> D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale <https://www.normattiva.it/>
Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
<https://www.agid.gov.it/it/linee-guida>
Direttiva (UE) 2022/2555 - NIS2 <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj> D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138 - recepimento italiano
NIS2 <https://www.gazzettaufficiale.it/> ISO 14064-2:2019 - GHG projects <https://www.iso.org/standard/66454.html> ISO 14064-3:2019
- validation and verification <https://www.iso.org/standard/66455.html> ISO 14065:2020 - requirements for validation and verification
bodies <https://www.iso.org/standard/74257.html>

ALLEGATO B - DATASET REGISTRALE MINIMO Per ogni Programma

GHG: Program ID; Program Code; Name; Owner; Version; Effective From; Scope; Methodology Rules; Verification Rules; Status; Document Hash.
Per ogni Progetto: Program ID; Project ID; Project Code; Project Owner; Project Proponent; Country; Location; Methodology; Methodology Version; Methodology Status; Methodology Effective From; Methodology Document Hash; Project Start Date; Crediting Period; Monitoring Period; Project Planning Check; SSR Check; Baseline Check; Monitoring Check; Quantification Check; Data Quality/QA-QC Check; Reporting Check; Documentation Check; ISO 14064-2 Review Status; Verifier; Verification Report; GHG Statement; Verification Date; Engagement Type; Objective; Scope; Criteria; Assurance Level; Materiality Threshold; Risk Assessment Summary; Evidence Summary; Findings Summary; Conclusion; ISO 14064-3 Review Status; Verified Quantity; Vintage; External Registry; External Registry ID; CRCF Status; CREA Status; Article 6 Status; CORSIA Status; Ownership Documentation; Document Hashes; Project Status; Registry Admission Status. Per ogni unità: Serial Number; Project ID; Issuance ID; Issuance Date; Vintage; Unit Type; Current Account; Current Status; Previous Transactions; Retirement Status; Retirement Beneficiary; Cancellation Reason; External Registry Reference; Verification Reference.

ALLEGATO C - CICLO DI VITA REGISTRALE PROJECT REGISTERED ->

METHODOLOGY ACTIVE/DOCUMENTED -> ISO 14064-2 PROJECT REVIEW
APPROVED -> THIRD PARTY VERIFICATION RECORDED -> ISO 14064-3
ENGAGEMENT REVIEW COMPLETE -> REGISTRY ADMISSION APPROVED
-> REGISTRY ISSUANCE -> SERIALIZED -> AVAILABLE. Da AVAILABLE l'
unità può essere LISTED e poi TRANSFERRED, trasferita fuori
Marketplace, RETIRED o CANCELLED. In presenza di anomalie qualsiasi
stato attivo può diventare SUSPENDED. RETIRED e CANCELLED non
tornano trasferibili.

DISPOSIZIONI FINALI Articolo 53 - Aggiornamento normativo Il Gestore
sottopone il presente Regolamento a revisione quando intervengano
modifiche sostanziali riguardanti, in particolare, CRCF, Union Registry,
Registro CREA, Article 6, discipline sui carbon claims, requisiti di verifica,
cybersecurity, servizi fiduciari e protezione dati.

Articolo 54 - Modifiche del Regolamento Le modifiche sono numerate, datate, conservate nello
storico, associate a una versione e rese disponibili ai partecipanti. Una nuova versione non
elimina la prova delle regole vigenti al momento di una precedente transazione.

Articolo 55 - Legge applicabile Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana e
dalle norme dell'Unione europea direttamente applicabili. Le controversie relative ai rapporti
contrattuali tra partecipanti sono disciplinate dai rispettivi contratti. Il foro applicabile ai
rapporti tra il Gestore e i partecipanti è individuato nelle relative condizioni contrattuali.

Articolo 56 - Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore nella data indicata nell'
atto di approvazione da parte di LABSAN S.r.l. Versione: 1.1. Approvazione: 21 settembre
2026. Entrata in vigore: 21 settembre 2026. LABSAN S.r.l. Gestore del CarbonStock Exchange
Registry

Approvato da LABSAN S.r.l. in data 21 settembre 2026. La copia pubblicata nel Registry è identificata dal relativo hash
SHA-256.
Eventuale firma digitale, sigillo elettronico o marca temporale possono essere apposti sulla copia ufficiale conservata dal
Gestore.